

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 38

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa della
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 2017

—————

Riforma organica del Regolamento del Senato

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modificazione del Regolamento, deliberata dalla Giunta nella seduta del 14 novembre 2017, costituisce il risultato di un confronto avviato sin dall’inizio della XVII legislatura, volto a riformare il Regolamento al fine di renderlo più efficiente e adeguato alle esigenze del parlamentarismo contemporaneo.

Il mantenimento della centralità della rappresentanza democratica non può prescindere da un Parlamento che, inserito in un contesto anche sovranazionale sempre più complesso, sia in grado di rispondere con efficienza e tempestività alle sempre più numerose sollecitazioni che provengono dalla società civile, così come dalle forze politiche.

Per queste ragioni, la riforma delle regole procedurali rappresenta per il Senato l’occasione per un importante rinnovamento istituzionale: l’indirizzo generale adottato dalla Giunta è stato quello da un lato di consolidare e rafforzare gli istituti del Regolamento che hanno dato migliore prova di sé, dall’altro di adeguare alle mutate esigenze le disposizioni che hanno dimostrato invece di non saper garantire appieno un giusto temperamento tra il principio cardine della discussione parlamentare e la necessità di tempi certi di esame.

La riforma dei regolamenti parlamentari del 1971 aveva rappresentato, come è noto, una vera e propria rivoluzione, soprattutto sotto il profilo della «decisione» parlamentare, ad esempio con il demandare in modo più incisivo alla Conferenza dei Capigruppo la predisposizione dell’agenda dei lavori e con il decentramento in Commissione di

una quota rilevante dell’attività di indirizzo e controllo. In generale, fu adottata una serie di strumenti che cercarono di coniugare l’esigenza di una maggior concretezza nell’*iter* deliberativo con il principio, mai come in quel periodo vivo e sentito, della «centralità del Parlamento».

Verso la fine degli anni Novanta la ricerca di soluzioni ispirate ad un «Parlamento decidente» si fece ancor più evidente a seguito dei mutamenti del quadro politico-istituzionale conseguenti all’affermarsi di un sistema elettorale in gran parte maggioritario, nel quadro di una evidente tendenza alla costruzione di un sistema politico essenzialmente bipolare. La centralità del Parlamento doveva pertanto essere coniugata in modo più stringente con l’effettività della decisione.

Un’effettività volta a tener conto della progressiva emersione della figura del candidato *premier* e – soprattutto – del programma elettorale sottoposto agli elettori, che della decisione parlamentare finiva per costituire il presupposto di fondo. La stessa dottrina costituzionalistica, nell’analizzare le caratteristiche dei regolamenti del 1971 ha avuto modo di rilevare come il tentativo di favorire il più possibile la comunicazione e l’interrelazione tra le differenti componenti parlamentari abbia sacrificato l’attenzione verso le esigenze del Governo in Parlamento in misura forse eccessiva e comunque sempre meno rispondente al progressivo affermarsi di un ruolo maggiormente propulsivo dell’Esecutivo nella determinazione dell’indirizzo politico, anche e soprattutto nell’esercizio del potere legislativo.

Già nella scorsa legislatura erano state presentate, in entrambi i rami del Parlamento, proposte volte, in primo luogo, a riformare profondamente i criteri per la costi-

tuzione dei Gruppi parlamentari, basate sul principio della necessaria corrispondenza fra Gruppo e forza politica o movimento presentatosi alle elezioni di cui è espressione, nell'ottica di un rafforzamento del rapporto fra dato elettorale e dato parlamentare, al fine di porre un argine ai fenomeni di frammentazione del quadro politico nel corso della legislatura. Basti pensare che nella XV legislatura, erano stati costituiti quattordici Gruppi alla Camera dei deputati e undici al Senato. Le proposte presentate contenevano anche misure volte ad una maggiore razionalizzazione dei lavori, attraverso una modifica della programmazione (specialmente alla Camera) e del procedimento legislativo, basate sul principio della rilevanza o del carattere di priorità rispetto al programma di governo.

La presente proposta di modificazione del Regolamento trae spunto, in primo luogo, dall'attività svolta dalla Giunta nel corso della prima parte della XVII legislatura.

Dopo un periodo di arresto dei lavori della Giunta, determinato dalla necessità di verificare, in un contesto di riforme istituzionali, il complesso delle competenze da attribuire al Senato della Repubblica, i lavori sono ripresi nel luglio del 2017 a seguito dell'adesione di massima da parte delle varie forze politiche all'obiettivo di realizzare una serie di interventi condivisi per razionalizzare e semplificare il funzionamento del Senato. La Presidenza ha quindi nominato un Comitato ristretto composto dai senatori Bernini, Buccarella, Calderoli e Zanda, con il compito di predisporre una proposta organica di modifica del Regolamento, sulla base degli orientamenti emersi al proprio interno.

Il Comitato ristretto, a seguito di un'intensa attività volta a prediligere esclusivamente gli aspetti sui quali fosse possibile riscontrare un consenso unanime, anche al fine di evitare soluzioni affrettate e non adeguatamente bilanciate, ha pertanto predisposto e

presentato alla Giunta uno schema basato su tre principali linee di intervento:

a) modifica della disciplina concernente la composizione dei Gruppi parlamentari, basata sul principio della loro tendenziale corrispondenza con i partiti politici, attraverso l'introduzione di stringenti norme «antiframmentazione»;

b) riordino delle disposizioni che regolano l'attività svolta dalle Commissioni permanenti, al fine di riaffermarne la centralità nel procedimento legislativo;

c) semplificazione e razionalizzazione dei lavori, con particolare riguardo alla discussione.

Il lavoro svolto dal Comitato ristretto ha inoltre rappresentato l'occasione per aggiornare e coordinare numerose disposizioni regolamentari che mostrano un evidente disallineamento rispetto ai rilevanti mutamenti verificatisi nel corso degli anni sul piano normativo e costituzionale.

Proprio al fine di tenere conto dell'impostazione concettuale che ha caratterizzato il dibattito sia all'interno del Comitato ristretto, sia nella successiva discussione presso la Giunta, la presente proposta di modificazione del Regolamento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di Gruppi parlamentari ed introduce il principio in base al quale ciascun Gruppo, pur mantenendo la soglia minima di dieci senatori, deve tuttavia rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno. Se per un verso risulta sempre possibile la costituzione di Gruppi derivanti dalla fusione di quelli già esistenti, nuovi Gruppi potranno essere costituiti, anche in corso di legislatura, solo ove si tratti di soggetti corrispondenti a

singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati. A seguito di un emendamento approvato dalla Giunta, la costituzione di Gruppi «in deroga», di almeno cinque componenti, è ammessa solo per i Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento delle minoranze stesse, e i Senatori eletti nelle regioni speciali il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche.

Il testo deliberato dalla Giunta per il Regolamento contiene inoltre misure volte a disincentivare i mutamenti di Gruppo da parte dei singoli senatori: da un lato, sarà possibile unicamente trasferirsi all'interno di Gruppi già esistenti; dall'altro il nuovo comma 2 dell'articolo 13 stabilisce che i Vice Presidenti e i Segretari che entrino a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico. Con riguardo alle Commissioni permanenti è prevista la decadenza da tutte le cariche dell'Ufficio di Presidenza.

In considerazione della tendenziale maggior continuità tra i Gruppi, che le nuove disposizioni intendono favorire nel succedersi delle varie legislature, è stato modificato anche l'articolo 16-*bis*, stabilendo che, in caso di mancata ricostituzione di un Gruppo, gli avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del Senato. Rispetto al testo presentato dal Comitato ristretto, la Giunta ha poi approvato un emendamento che fa salvi gli accantonamenti per spese e contenziosi e chiarisce che la continuità tra Gruppi non è inficiata da parziali mutamenti di denominazione.

È stata posta infine particolare attenzione anche alla funzionalità della Giunta per il Regolamento, mediante l'introduzione, con riguardo alla sua composizione, del principio della rappresentanza secondo la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari. Inoltre, è prevista l'introduzione di una disposizione in base alla quale nel caso in cui uno o più Presidenti di Gruppo, la cui consistenza numerica sia pari ad al-

meno un terzo dei componenti del Senato, sollevino una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione alla Giunta.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di Commissioni permanenti: si introduce in primo luogo il criterio dell'assegnazione dei disegni di legge di norma in sede deliberante o redigente, fatta ovviamente eccezione per quelli previsti dall'articolo 72, ultimo comma, della Costituzione e dall'articolo 120, comma 3, del Regolamento (disegni di legge costituzionali e di revisione costituzionale, in materia elettorale, deleghe legislative, ratifiche di trattati internazionali, bilanci e consuntivi, decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico e disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica). Quando l'esame è rimesso in sede referente, i tempi per la conclusione dell'esame in Commissione sono stabiliti dalla Conferenza dei Capigruppo.

Con riguardo alla sede consultiva, viene introdotto il principio secondo il quale durante l'esame in sede referente i pareri delle «Commissioni filtro» dovranno essere resi sul solo testo base (o eventualmente sul testo unificato) e non su tutti gli emendamenti presentati. Solo nel caso in cui la Commissione di merito introduca disposizioni che comportino conseguenze finanziarie, prima del conferimento del mandato al relatore, gli emendamenti approvati dovranno essere esaminati, entro quindici giorni, dalla 5^a Commissione permanente (Bilancio). Tale innovazione è volta a scongiurare la duplicazione dei lavori della 5^a Commissione permanente e a semplificare l'attività delle Commissioni di merito, che potranno proseguire nell'esame dei disegni di legge richiedendo il parere sulla copertura finanziaria delle sole disposizioni approvate.

L'attività in sede decentrata viene fortemente valorizzata anche con riguardo alle in-

formative del Governo che, con la sola eccezione di quelle del Presidente del Consiglio dei ministri, si svolgeranno in Commissione, con l'eventuale possibilità di ricorrere alla sede congiunta dei due rami del Parlamento.

Con riguardo all'attività di indirizzo e controllo, particolare rilevanza assume l'introduzione della possibilità di procedere, in sede di parere sulle nomine governative, ad audizioni dei soggetti proposti dal Governo, eventualmente anche in sede congiunta.

Per quanto concerne le competenze delle Commissioni permanenti, viene prevista l'attribuzione della materia del «lavoro pubblico» alla 11^a Commissione permanente (Lavoro previdenza sociale). In tal modo la Commissione potrà affrontare compiutamente tutti gli aspetti concernenti i rapporti di impiego, compresi quelli alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, analogamente a quanto già avviene presso l'altro ramo del Parlamento.

Infine, viene prevista l'equiparazione della 14^a Commissione (Politiche dell'Unione europea) a tutte le altre Commissioni permanenti, attraverso un sistema di designazione in forma diretta e non più derivata, quale è quello attualmente previsto dall'articolo 21 del Regolamento. Tale equiparazione comporta significative ricadute anche con riguardo alla funzione di verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità degli atti legislativi dell'Unione europea. Si è inoltre proceduto ad una codificazione delle migliori prassi già adottate in sede decentrata per l'esame degli atti preparatori della legislazione europea (cosiddetta fase ascendente).

L'articolo 3 reca disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei lavori. Anche in questo caso l'attività del Comitato ristretto e della Giunta nel suo complesso si è incentrata su alcune linee di intervento

condivise, tutte dirette ad ottimizzare il procedimento di decisione parlamentare.

Con riguardo alla programmazione dei lavori, si prevede l'introduzione di sedute uniche, anziché suddivise in antimeridiane e pomeridiane, con la riserva di due settimane di lavori al mese dedicate esclusivamente ai lavori delle Commissioni.

La razionalizzazione della discussione in Assemblea si basa su una generale riduzione a dieci minuti dei tempi di intervento, fatti salvi i richiami strettamente procedurali, la cui durata è ridotta a cinque minuti. Contribuisce, inoltre, ad un più ordinato andamento del dibattito la scelta di circoscrivere la possibilità di presentare determinate richieste – proposte di modifica del calendario, questioni incidentali, proposte di rinvio in Commissione, proposte di non passaggio all'esame degli articoli, richieste di votazione per parti separate – ad un solo rappresentante per ciascun Gruppo, in luogo della disciplina vigente, che attribuisce tale facoltà a ciascun Senatore, determinando spesso un ricorso strumentale a tali istituti per finalità ostruzionistiche.

Le linee di intervento sono state altresì rivolte, sotto alcuni profili, alla ricerca di una maggiore armonizzazione con la disciplina prevista dal Regolamento della Camera dei deputati. In primo luogo, viene introdotto il principio in base al quale ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei senatori presenti: pertanto il voto di astensione è computato ai soli fini del numero legale e non potrà essere più considerato sostanzialmente equivalente al voto contrario. Sono invece considerati presenti ai fini della decisione solo coloro che esprimono un voto favorevole o contrario.

Non sarà inoltre più possibile richiedere la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, in considerazione della distorsione a fini prevalentemente ostruzionistici che ha caratterizzato anche tale istituto nella prassi applicativa.

Sono infine introdotte alcune modifiche in senso più restrittivo alla disciplina della votazione a scrutinio segreto: in primo luogo, analogamente all'altro ramo del Parlamento, le deliberazioni concernenti i rapporti civili ed etico-sociali di cui all'articolo 113, comma 4, del Regolamento, non dovranno più essere meramente attinenti a tali rapporti, ma dovranno «incidere» su di essi. Inoltre, in relazione al carattere composito dell'oggetto, potrà essere proposta, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, la votazione separata della parte da sottoporre a scrutinio segreto. Non sarà inoltre più possibile ricorrere strumentalmente a tale modalità di votazione per le deliberazioni concernenti la tutela delle minoranze linguistiche.

Più in generale, per quanto concerne le modalità di votazione, pur restando fermo il principio della votazione ordinaria per alzata di mano, essa verrà comunque di regola effettuata con procedimento elettronico, al fine di agevolare il computo dei voti. La votazione a scrutinio elettronico con registrazione dei nomi potrà invece essere richiesta, anche oralmente, da quindici Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta avrà effetto per tutte le votazioni e non sarà pertanto necessario reiterarla continuamente, con la conseguente verifica del sostegno da parte del prescritto numero di senatori.

Le votazioni per le quali il Regolamento prescrive obbligatoriamente la deliberazione per alzata di mano - sia pur attraverso lo scrutinio elettronico senza registrazione dei nomi - sono anch'esse ridotte e restano circoscritte ai soli casi di deliberazioni a carattere squisitamente procedurale: richiami al Regolamento e per l'ordine delle votazioni, proposte di modifica del calendario dei lavori, inversione degli argomenti all'ordine del giorno, approvazione del processo verbale, dichiarazione d'urgenza, chiusura anti-

cipata della discussione generale, proposta di votazione per parti separate.

Sono state invece ricomprese tra le votazioni per le quali è possibile richiedere lo scrutinio nominale elettronico le questioni incidentali e le proposte di coordinamento. La scelta è stata dettata dalla rilevanza potenziale di tali deliberazioni: l'accoglimento di una questione pregiudiziale o sospensiva incide infatti in modo assai penetrante sul procedimento legislativo, potendo arrivare, nel primo caso, ad arrestarlo definitivamente. Le proposte di coordinamento, d'altro canto, possono, in determinati casi, produrre effetti estremamente rilevanti sul testo, come dimostrano alcuni precedenti nei quali l'approvazione di proposte in tal senso si è resa necessaria per ragioni di copertura finanziaria. È sembrato pertanto più trasparente e coerente sotto il profilo sistematico consentire lo scrutinio nominale anche per tali istituti.

Altre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione sono dirette a garantire una corsia preferenziale, mediante inserimento di diritto nel calendario dei lavori stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, per alcune tipologie di atti. L'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare dovrà essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge è infatti iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea e la discussione si svolge nel testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali.

I disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da minoranze qualificate (un terzo dei senatori) sono inseriti di diritto nel programma dei lavori in ragione di uno ogni tre mesi; la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui devono essere posti in votazione.

L'istituto della dichiarazione d'urgenza è valorizzato e al contempo reso più incisivo: da un lato viene elevato il *quorum* dei richiedenti (un decimo dei componenti del Senato) al fine di scongiurarne l'utilizzo per finalità

meramente ostruzionistiche; dall'altro, la richiesta di dichiarazione d'urgenza di un disegno di legge o di un affare dovrà contestualmente prevedere la fissazione di un termine per l'inizio dell'esame in Assemblea e sarà trattata nella data che la Presidenza riterrà compatibile con il calendario dei lavori. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza, diversamente dal testo attualmente vigente, non determina più una mera riduzione dei termini, laddove non ancora esauriti, ma comporta l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato.

Altre innovazioni riguardano la disciplina concernente l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, per i quali l'espressione del parere sui presupposti costituzionali di necessità e urgenza da parte della Commissione affari costituzionali, assai frequentemente rimesso al successivo riesame dell'Assemblea, è stata sostituita dalla possibilità di presentare in Assemblea, in termini assai ristretti, uno strumento ben più incisivo quale è la proposta di questione pregiudiziale.

È stato inoltre posto rimedio ad uno degli istituti più problematici sotto il profilo dell'abuso per finalità squisitamente ostruzionistiche, rappresentato dalla discussione sul complesso degli emendamenti presentati ai singoli articoli, che viene ristretta ad un senatore per ciascun Gruppo. Sono stati altresì espunti i richiami espressi all'attività consultiva del CNEL ed è stata modificata la disciplina del *question time* in senso più aderente a quella prevista presso l'altro ramo del Parlamento.

Infine, la Giunta propone una disciplina più analitica del procedimento concernente la questione di fiducia, con particolare riguardo all'ipotesi dei cosiddetti maxiemendamenti, introducendo l'obbligo della previa sottoposizione del testo alla Presidenza. Una volta posta la questione di fiducia, il contenuto dell'emendamento potrà essere corretto dal Governo solo per ragioni di co-

pertura finanziaria o per evidenti errori materiali e difetti di coordinamento.

L'articolo 4 reca alcune disposizioni di coordinamento che tengono conto del mutato assetto normativo, anche di rango costituzionale, che ha interessato il Capo XV, concernente la procedura di esame dei bilanci e del controllo finanziario, economico e amministrativo.

L'evoluzione del sistema dei documenti di bilancio, non più basato sulla divaricazione tra legge finanziaria (o più recentemente di stabilità) e legge di bilancio, ma attualmente razionalizzato e semplificato in un atto unitario, rende necessario adeguare sotto questo profilo disposizioni che sono anacronisticamente ancorate al sistema delineato dapprima dalla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successivamente dalla legge 23 agosto 1998, n. 362.

Va poi tenuto conto della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante l'introduzione del principio del pareggio - o più precisamente dell'equilibrio - di bilancio nella Carta costituzionale, che ha modificato radicalmente l'articolo 81 della Costituzione, rendendo alcuni richiami e rinvii interni non più attuali e per certi aspetti fuorvianti. Da tempo, anche la definizione di «Documento di programmazione economica e finanziaria» non risulta più attuale a seguito dell'entrata in vigore dapprima della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successivamente della legge 7 aprile 2011, n. 39, che ha rimodulato la disciplina e i termini di presentazione dell'odierno Documento di economia e finanza. La proposta della Giunta mira pertanto ad adeguare sotto questi aspetti la disciplina regolamentare per renderla coerente con il mutato quadro legislativo.

Viene poi prevista la soppressione dell'articolo 137 del Regolamento, concernente l'ipotesi di leggi regionali contrastanti con gli interessi nazionali o regionali, che risultava

da lungo tempo superato dall'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Infine, l'articolo reca disposizioni volte ad adeguare il Regolamento ai mutamenti determinati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e dal rinnovato quadro normativo interno in materia di adeguamento

al diritto dell'Unione europea, al fine di superare l'anacronistica previsione di una legge «comunitaria» unitaria ed in generale di aggiornare la terminologia riferita agli atti dell'Unione, specialmente a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

CALDEROLI, *relatore*

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**TESTO VIGENTE
—

Art. 5.

*(Elezione degli altri componenti
della Presidenza)*

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

2-bis. Al fine di assicurare una più adeguata rappresentatività del Consiglio di Presidenza, i Gruppi parlamentari che non siano in esso rappresentati possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari. Su tali richieste delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari non può essere in ogni caso superiore a due.

2-ter. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma *2-bis*. Nella votazione ciascun Senatore può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi la cui richiesta sia stata accolta dal Consiglio di Presidenza, ottengono il maggior nu-

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
PER IL REGOLAMENTO
—**Art. 1.***(Disposizioni in materia
di Gruppi parlamentari)***1. Gli articoli 5, 13, 14, 15, 16-bis, 18 e 27 sono così modificati:**

Art. 5.

*(Elezione degli altri componenti
della Presidenza)*1. *Identico.*2. *Identico.**2-bis. Identico.**2-ter. Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

mero dei voti, limitatamente ad uno per Gruppo.

2-*quater*. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*ter*, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico.

3. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

4. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 13.

*(Cessazione dalle cariche
del Consiglio di Presidenza)*

1. I Senatori chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche del Consiglio di Presidenza.

Art. 14.

(Composizione dei Gruppi parlamentari)

1. Tutti i Senatori debbono appartenere ad un Gruppo parlamentare.

2. Entro tre giorni dalla prima seduta, ogni Senatore è tenuto ad indicare alla Pre-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

*Il comma 2-*quater* è soppresso.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 13.

*(Cessazione dalle cariche
del Consiglio di Presidenza)*

1. *Identico.*

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. I Vice Presidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico».

Art. 14.

(Composizione dei Gruppi parlamentari)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

sidenza del Senato il Gruppo del quale intende far parte.

3. I Senatori che entrano a far parte del Senato nel corso della legislatura devono indicare alla Presidenza del Senato, entro tre giorni dalla proclamazione o dalla nomina, a quale Gruppo parlamentare intendono aderire.

4. Ciascun Gruppo dev'essere composto da almeno dieci Senatori. I Senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di Gruppi con meno di dieci iscritti, purché rappresentino un partito o un movimento organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno quindici regioni, proprie liste di candidati alle elezioni per il Senato ed abbia ottenuto eletti in almeno tre regioni, e purché ai Gruppi stessi aderiscano almeno cinque Senatori, anche se eletti con diversi contrassegni.

6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a dieci, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Se-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

3. *Identico.*

Al comma 4, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e deve rappresentare un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti o movimenti politici, che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l'elezione di senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, con riferimento a tali liste, può essere costituito un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i medesimi partiti o movimenti politici. È ammessa la costituzione di Gruppi autonomi, composti da almeno dieci Senatori, purché corrispondenti a singoli partiti o movimenti politici che si siano presentati alle elezioni uniti o collegati».

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I Senatori appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, eletti nelle regioni di insediamento di tali minoranze, e i Senatori eletti nelle regioni speciali il cui statuto preveda la tutela di minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti».

6. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

natori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salva la facoltà del Consiglio di Presidenza prevista dal comma precedente.

Art. 15.

*(Convocazione e costituzione dei Gruppi.
Approvazione del regolamento)*

1. Entro sette giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto.

2. Ciascun Gruppo si costituisce comunicando alla Presidenza del Senato l'elenco dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del Gruppo stesso, nominato nella seduta convocata ai sensi del primo comma. Ogni Gruppo nomina inoltre uno o più Vice presidenti ed uno o più Segretari. Di dette nomine e di ogni relativo mutamento così come delle variazioni nella composizione del Gruppo parlamentare, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.

3. Nuovi Gruppi parlamentari possono costituirsi nel corso della legislatura.

3-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l'Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito internet del Senato.

3-ter. Il regolamento indica in ogni caso nell'Assemblea del Gruppo l'organo competente ad approvare il rendiconto; individua gli organi responsabili della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo; disciplina altresì le modalità e i criteri secondo

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Art. 15.

*(Convocazione e costituzione dei Gruppi.
Approvazione del regolamento)*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo se risultanti dall'unione di Gruppi già costituiti».

3-bis. Identico.

3-ter. Identico.

(Segue: *Testo vigente*)

i quali l'organo responsabile della gestione amministrativa destina i contributi alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

3-quater. Il Consiglio di Presidenza individua le forme di pubblicità dei documenti relativi all'organizzazione interna dei Gruppi, ferme restando in ogni caso la pubblicazione e la libera consultazione *on line*, nel sito internet del Gruppo, delle informazioni circa l'inquadramento, la qualifica e le mansioni specificamente assegnate e la sede ordinaria di lavoro, relative a ciascun posto di lavoro alle dipendenze del Gruppo.

Art. 16-bis.

(*Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari*)

1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilità che disciplina le procedure di contabilizzazione di entrate e spese, con riferimento ai contributi trasferiti dal Senato al Gruppo e destinati alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dal Consiglio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, la quale verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente del Senato, corredato di una dichiarazione del Presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'As-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

3-quater. Identico.

Art. 16-bis.

(*Gestione contabile e finanziaria dei Gruppi parlamentari*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

semblea del Gruppo e del giudizio della società di revisione di cui al comma 2.

4. Ciascun Gruppo è tenuto a pubblicare *on line*, nel proprio sito internet liberamente accessibile, ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo modalità stabilite con delibera del Consiglio di Presidenza.

5. Il controllo di conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del Regolamento è effettuato a cura dei Senatori Questori, secondo criteri e forme stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Successivamente, i rendiconti sono pubblicati sia nel rispettivo sito internet di ciascun Gruppo sia in allegato al conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato di cui all'articolo 165.

6. L'erogazione dei contributi ai Gruppi a carico del bilancio del Senato è autorizzata dai Senatori Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di conformità di cui al comma 5.

7. I Senatori Questori riferiscono al Consiglio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 5 e 6.

8. Qualora un Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 1, decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Ove i Senatori Questori riscontrino che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni del Regolamento, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invitano il Presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissando un termine di adempimento. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, dei contributi di cui all'articolo 16. Le scadenze previste

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

nel presente comma sono accertate con deliberazione del Consiglio di Presidenza, su proposta dei Senatori Questori, e comportano altresì l'obbligo di restituire, secondo modalità stabilite dallo stesso Consiglio di Presidenza, le somme a carico del bilancio del Senato ricevute e non rendicontate.

9. Con il regolamento di contabilità di cui al comma 1, il Consiglio di Presidenza approva altresì la disciplina del rendiconto da presentare al termine della legislatura, nonché in caso di scioglimento di un Gruppo. In tali ipotesi, ove i contributi percepiti dal Gruppo non siano stati interamente spesi per gli scopi istituzionali di cui all'articolo 16, il Consiglio di Presidenza fissa termini e modi di restituzione della quota non spesa.

10. La quota non spesa e restituita di cui al comma 9 confluisce in appositi fondi, istituiti separatamente per ciascun Gruppo, e viene accantonata, per un periodo non inferiore a un anno, per far fronte a eventuali spese pregresse o esigenze sopravvenute.

Art. 18.

(Giunta per il Regolamento)

1. La Giunta per il Regolamento è composta di dieci Senatori ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato.

2. Il Presidente, apprezzate le circostanze e udito il parere della Giunta, può integrare

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Al comma 9, l'ultimo periodo è soppresso.

Il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Nel caso in cui un Gruppo parlamentare non sia più costituito nella legislatura successiva gli eventuali avanzi di gestione sono restituiti al bilancio del Senato, salvo l'accantonamento per far fronte ad eventuali spese e contenziosi. Si considera ricostituito, in ogni caso, anche il Gruppo parlamentare che, nella legislatura successiva, assuma una denominazione parzialmente diversa da quella assunta nella precedente legislatura, previa intesa tra i rispettivi Presidenti dei Gruppi interessati».

Art. 18.

(Giunta per il Regolamento)

Al comma 1, dopo la parola: «Senatori» sono inserite le seguenti: «in modo che sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari».

Al comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due».

(Segue: *Testo vigente*)

con non più di quattro membri la composizione della Giunta stessa al fine di assicurarne una più adeguata rappresentatività.

3. Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione del Regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Senato.

Art. 27.

(Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni)

1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.

2. Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4.

3. Per la elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

3. *Identico.*

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Quando uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento, il Presidente sottopone la questione alla Giunta».

Art. 27.

(Elezione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza che entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico».

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 21.

(Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazione da parte dei Gruppi)

1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis.

2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.

3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.

4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo o eletto Presidente della 14^a Commissione è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad apparte-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Art. 2.

(Disposizioni in materia di Commissioni permanenti)

1. Gli articoli 21, 22, 23, 28, 34, 35, 36, 40, 43, 46, 47 e 144 sono così modificati:

Art. 21.

(Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazione da parte dei Gruppi)

Al comma 1, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e le parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis» sono soppresse.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Al comma 4, le parole: «o eletto Presidente della 14^a Commissione» sono soppresse.

(Segue: *Testo vigente*)

nera anche alla Commissione di provenienza.

4-bis. I senatori designati a far parte della 14^a Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14^a Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perché nella composizione della 14^a Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità e perché essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1^a, 3^a e 5^a e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni permanenti.

5. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-bis nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.

6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.

7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.

Art. 22.

(*Commissioni permanenti – Competenze*)

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1^a – Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;

2^a – Giustizia;

3^a – Affari esteri, emigrazione;

4^a – Difesa;

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Il comma 4-bis è soppresso.

Al comma 5, le parole: « 2, 4 e 4-bis» sono sostituite dalle seguenti: « 2 e 4».

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 22.

(*Commissioni permanenti – Competenze*)

*Dopo le parole: «11^a - Lavoro» sono inserite le seguenti: «**pubblico e privato**».*

(Segue: *Testo vigente*)

- 5^a – Programmazione economica, bilancio;
- 6^a – Finanze e tesoro;
- 7^a – Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;
- 8^a – Lavori pubblici, comunicazioni;
- 9^a – Agricoltura e produzione agroalimentare;
- 10^a – Industria, commercio, turismo;
- 11^a – Lavoro, previdenza sociale;
- 12^a – Igiene e sanità;
- 13^a – Territorio, ambiente, beni ambientali;
- 14^a – Politiche dell'Unione europea.

Art. 23.

(Commissione Politiche dell'Unione europea)

1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi comunitari. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. La Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione.

2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge comunitaria.

3. Spetta alla Commissione esprimere il parere – o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte – sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni ed integrazioni, o relativi all'attuazione di norme co-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Art. 23.

(Commissione Politiche dell'Unione europea)

*Al comma 1, la parola: «comunitari» è sostituita dalla seguente: «**europei**», la parola: «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «**dell'Unione europea**» e le parole: «negli affari comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «negli affari **europei**».*

*Al comma 2, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «**europea e di delegazione europea**».*

*Al comma 3, le parole: «norme comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «norme **dell'Unione europea**» e le parole: «normativa comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «normativa **dell'Unione europea**».*

(Segue: *Testo vigente*)

munitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 28.

(Riunione delle Commissioni nelle diverse sedi)

1. Le Commissioni si riuniscono in sede deliberante per l'esame e la deliberazione di disegni di legge; in sede redigente per l'esame e la deliberazione dei singoli articoli di disegni di legge da sottoporre all'Assemblea per la sola votazione finale; in sede referente per l'esame di disegni di legge o affari sui quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri su disegni di legge o affari assegnati ad altre Commissioni. Esse si riuniscono inoltre per

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Art. 28.

(Riunione delle Commissioni nelle diverse sedi)

*Al secondo periodo, dopo le parole: «ascoltare o discutere» sono inserite le seguenti: «**informative o**».*

(Segue: *Testo vigente*)

l'esame o la deliberazione di affari per i quali non devono riferire all'Assemblea, per lo svolgimento di interrogazioni, per ascoltare o discutere comunicazioni del Governo, per acquisire elementi informativi e per compiere indagini conoscitive.

Art. 34.

(Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza)

1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento, e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.

2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.

3. Il Presidente del Senato assegna alla 14^a Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-bis, 142, 143 e 144.

4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua com-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Art. 34.

(Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite - Conflitti di competenza)

1. *Identico.*

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I disegni di legge sono di regola assegnati in sede deliberante ai sensi dell'articolo 35 o in sede redigente ai sensi dell'articolo 36».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

petenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.

5. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.

Art. 35.

(*Assegnazione alle Commissioni in sede deliberante*)

1. Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per i disegni di legge rinviati alle Camere ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, per i quali sono sempre obbligatorie la discussione e la votazione da parte dell'Assemblea, il Presidente può assegnare, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge alla deliberazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea, o di Commissioni speciali.

2. Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso e votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109. Il disegno di legge è rimesso all'Assemblea anche nell'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

5. *Identico.*

Art. 35.

(*Assegnazione alle Commissioni in sede deliberante*)

Al comma 1, dopo le parole: «bilanci e consuntivi» sono inserite le seguenti: «nonché per quelli di cui all'articolo 126-bis».

Al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione».

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 36.

(*Assegnazione alle Commissioni in sede redigente*)

1. Salve le eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente può, dandone comunicazione al Senato, assegnare in sede redigente alle Commissioni permanenti o a Commissioni speciali disegni di legge per la deliberazione dei singoli articoli, riservata all'Assemblea la votazione finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 109.

2. Entro otto giorni dalla comunicazione al Senato dell'avvenuta assegnazione, otto Senatori possono chiedere che l'esame in Commissione sia preceduto da una discussione in Assemblea per fissare, con apposito ordine del giorno, i criteri informativi a cui la Commissione dovrà attenersi nella formulazione del testo. Sulla richiesta l'Assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene inserito nel programma dei lavori per essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea per la discussione anzidetta.

3. Fino al momento della votazione finale da parte dell'Assemblea, il disegno di legge è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione qualora ne facciano richiesta il Governo o un decimo dei componenti del Senato, o un quinto dei componenti della Commissione, o quando si verifichi l'ipotesi prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 40.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Art. 36.

(*Assegnazione alle Commissioni in sede redigente*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di riassegnazione del disegno di legge in sede referente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa il termine per la conclusione dell'esame in Commissione».

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 40.

(*Pareri obbligatori*)

1. Sono assegnati alla 14^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria.

2. Sono assegnati alla 1^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione.

3. Sono assegnati per il parere alla 5^a Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.

4. Sono assegnati alla 2^a Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.

5. Quando la 5^a Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commis-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Art. 40.

(*Pareri obbligatori*)

Al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

sione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il parere contrario della 14^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nel precedente articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri.

8. La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle Regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'articolo 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 1^a, 5^a e 14^a, tutti i termini stabiliti nell'articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5^a Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalità difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio annuale e pluriennale e nella legge finanziaria, è facoltà della medesima 5^a Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme.

12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5^a Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge e agli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui al successivo articolo 76-*bis*, comma 3, ove richiesta.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Al comma 1, le parole: «annuale e pluriennale e nella legge finanziaria» sono soppresse.

12. *Identico.*

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-*bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 126-*bis*, se la Commissione competente in sede referente introduce disposizioni che importino nuove entrate o nuove spese, prima della votazione per il conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea deve trasmettere i testi delle disposizioni approvate alla 5^a Commissione permanente, che esprime il proprio parere nel termine di quindici giorni di cui all'articolo 39 e comunque prima dell'inizio della discussione in Assemblea. In caso di mancata espressione del parere, la 5^a Commissione si pronuncia sul testo in stato di relazione».

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 43.

(*Procedura delle Commissioni in sede referente*)

1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario.

2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.

3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. È ammesso il semplice rinvio della discussione, purché non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.

3-bis. In ogni Commissione permanente i senatori appartenenti anche alla 14^a Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui all'art. 40, comma 1, dopo la conclusione del relativo esame presso la 14^a Commissione permanente.

4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.

5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare una Sottocommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Art. 43.

(*Procedura delle Commissioni in sede referente*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Al comma 3-bis, la parola: «anche» è soppressa e le parole: «la 14a Commissione permanente» sono sostituite dalle seguenti: «tale Commissione».

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

6. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.

Art. 46.

(Informazioni e chiarimenti richiesti dalle Commissioni al Governo – Comunicazioni dei rappresentanti del Governo)

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere ai rappresentanti del Governo informazioni o chiarimenti su questioni, anche politiche, in rapporto alle materie di loro competenza.

2. Possono altresì chiedere ai rappresentanti del Governo di riferire, anche per iscritto, in merito all'esecuzione di leggi e all'attuazione data ad ordini del giorno, mozioni e risoluzioni approvati dal Senato o accettati dal Governo. Ciascuna Commissione, al fine di conoscere lo stato di attuazione di leggi già in vigore nelle materie di sua competenza, può nominare uno o più relatori che, acquisiti gli elementi conoscitivi, riferiscano alla Commissione entro il termine loro assegnato.

3. I rappresentanti del Governo possono intervenire alle sedute delle Commissioni per farvi comunicazioni.

Art. 47.

(Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni)

1. In relazione ai disegni di legge e in generale agli affari ad esse assegnati, le Com-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 46.

(Informazioni e chiarimenti richiesti dalle Commissioni al Governo – Comunicazioni dei rappresentanti del Governo)

Al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informative del Governo, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 105, comma 2, hanno luogo presso le Commissioni anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento».

Al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Le Commissioni».

Al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento».

Art. 47.

(Acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

missioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle rispettive Amministrazioni e dagli Enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari ed amministratori, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame.

Art. 144.

(Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea)

1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'art. 29, comma 2-*bis*, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria. Le Commissioni permanenti 3^a e 14^a debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

È aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. In relazione ai pareri sulle nomine governative ad esse assegnati, le Commissioni possono procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo. L'audizione ha luogo anche in sede congiunta dei due rami del Parlamento».

Art. 144.

(Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea)

1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, **gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea**, le relazioni informative del Governo sulle procedure **europee** di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa **dell'Unione europea**. La 14^a Commissione permanente **deve** essere **richiesta** di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.

1-bis. I progetti di atti legislativi dell'Unione europea sono deferiti alle Commissioni, nelle materie di loro competenza.

(Segue: *Testo vigente*)

2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14^a Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.

4. È competenza della 14^a Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1^a e la 3^a Commis-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Spetta alla 14^a Commissione permanente la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in conformità ai Trattati europei. Il Presidente del Senato, nell'atto di assegnazione, indica i termini finali per la Commissione competente e per la 14^a Commissione, e ne dà comunicazione al Senato.

1-ter. Su richiesta della 14^a Commissione, il Presidente del Senato comunica al Governo, ai fini della apposizione della riserva di esame parlamentare nella procedura legislativa europea, l'avvio dell'esame degli atti di cui ai commi 1 e 1-bis.

2. *Identico.*

2-bis. Nel caso in cui il documento approvato si riferisca a progetti di atti legislativi dell'Unione europea o ad altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea, il Presidente del Senato lo trasmette, inoltre, ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme **dell'Unione europea**, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14^a Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

sione permanente possono far pervenire alla 14^a Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 14^a Commissione permanente può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunciata. Identica facoltà è attribuita alla 1^a Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4, nonché alla 3^a Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4.

6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

5. *Identico.*

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1-bis, la 14^a Commissione permanente può chiedere che il parere sia inviato, per il tramite del Presidente del Senato, alle istituzioni di cui al comma 2-bis, qualora sia decorso per l'esame assegnato alla Commissione competente il termine finale.

5-ter. Nel caso in cui il documento approvato dalla Commissione competente o, nel caso della deliberazione di cui al comma 5-bis, il parere approvato dalla 14^a Commissione permanente, abbiano riscontrato la violazione del principio di sussidiarietà da parte di un progetto di atto legislativo dell'Unione europea, il Governo, o un quinto dei componenti la Commissione può richiedere che la questione sia esaminata dall'Assemblea. Si applica l'articolo 55, comma 6.

6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti **dell'Unione europea**, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna

(Segue: *Testo vigente*)

dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'art. 50, comma 3.

Art. 49.

(Richieste al CNEL di pareri, di studi e di indagini - osservazioni e proposte del CNEL)

1. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL ad esprimere il proprio parere su questioni al loro esame che importino indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, o che comunque rientrino nell'ambito della

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'art. 50, comma 3.

6-bis. Per la validità delle deliberazioni di cui al presente articolo relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea è richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione.

6-ter. In relazione agli atti di cui al comma 1-bis, il Presidente del Senato può richiedere la consultazione delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. I documenti presentati dalle Regioni e dalle Province autonome sono trasmessi alla Commissione competente e alla 14a Commissione.

Art. 3.

(Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione dei lavori)

1. Gli articoli 49, 53, 55, 60, 74, 77, 78, 89, 92, 93, 96, 98, 99, 100, 102, 102-bis, 103, 105, 107, 109, 113, 114, 119, 151-bis e 161 sono così modificati:

Art. 49.

(Richieste al CNEL di pareri, di studi e di indagini - osservazioni e proposte del CNEL)

L'articolo 49 è soppresso.

(Segue: *Testo vigente*)

economia e del lavoro. Il Presidente del Senato provvede ad inoltrare la richiesta al Presidente del CNEL fissando il termine per l'emanazione del parere. Se tale termine implichi il superamento di quello assegnato alla Commissione per riferire, il Presidente sottopone la questione all'Assemblea per la concessione di una proroga ai sensi del comma 3 dell'articolo 44.

2. Il parere del CNEL viene pubblicato in allegato alla relazione della Commissione o, nel caso di disegno di legge assegnato in sede deliberante, in apposito stampato allegato a quello del disegno di legge medesimo.

3. Con il consenso del Presidente del Senato e d'intesa con il Presidente del CNEL, le Commissioni possono invitare ad assistere alle sedute di cui all'articolo 48 i componenti delle Commissioni o dei Comitati del CNEL competenti per materia.

4. I Presidenti delle Commissioni o, su loro designazione, i Vice Presidenti, per incarico delle rispettive Commissioni, possono intervenire alle sedute del Consiglio nazionale della economia e del lavoro e delle sue Commissioni.

5. Le Commissioni possono richiedere al Presidente del Senato di invitare il CNEL a compiere studi ed indagini su argomenti di loro interesse attinenti alle materie di competenza del CNEL medesimo. I risultati di tali studi ed indagini sono pubblicati appena pervenuti.

6. Sono ugualmente pubblicate in appositi stampati le osservazioni e le proposte che il CNEL abbia inviato relativamente a disegni di legge all'esame del Senato.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 53.

(Programma dei lavori)

1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari.

2. Di norma quattro settimane della sessione sono riservate alle sedute delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali, per le quali sono riservati tempi specifici e adeguati, previe le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati; tre settimane sono dedicate all'attività dell'Assemblea; una settimana è destinata all'attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori.

3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonché da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. Ogni due mesi, almeno quattro sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell'articolo 79, comma 1. Si appli-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Art. 53.

(Programma dei lavori)

1. *Identico.*

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. **Ai lavori** delle Commissioni permanenti e speciali, nonché all'attività delle Commissioni bicamerali **sono riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i lavori dell'Assemblea. Per l'attività delle Commissioni bicamerali sono promosse le necessarie intese con il Presidente della Camera dei deputati.**».

Al comma 3, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «I disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori sono inseriti di diritto nel programma dei lavori quale argomento immediatamente successivo a quelli la cui trattazione ha già avuto inizio, in ragione, rispettivamente, di uno ogni tre mesi.».

(Segue: *Testo vigente*)

cano le disposizioni dell'articolo 55, comma 5.

4. Il programma, se approvato all'unanimità, diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.

6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.

7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno.

Art. 55.

(*Calendario dei lavori*)

1. Al fine di stabilire le modalità di applicazione del programma definitivo, il Presidente predispone un calendario dei lavori e lo sottopone all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, cui partecipa il Governo con un proprio rappresentante.

2. Il calendario, che ha di norma cadenza mensile, reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 55.

(*Calendario dei lavori*)

1. *Identico.*

Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Per ogni giorno di seduta previsto dal calendario l'Assemblea si riunisce di regola una sola volta».

(Segue: *Testo vigente*)

3. Il calendario, se adottato all'unanimità, ha carattere definitivo e viene comunicato all'Assemblea. In caso contrario, sulle proposte di modifica decide l'Assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il calendario definitivo è pubblicato e distribuito.

4. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario.

5. Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione.

6. Il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che, per disposizione della Costituzione o del Regolamento, debbono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso.

7. L'Assemblea, al termine di ogni seduta, può deliberare, su proposta del Presidente o su domanda del Governo o di otto Senatori, in relazione a situazioni sopravvenute ed urgenti, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile l'esecuzione, stabilendo, se del caso, di tenere le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione. Con le stesse modalità l'Assemblea può invertire l'ordine degli argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Al comma 3, la parola: «sulle» è sostituita dalle seguenti: **«possono essere avanzate proposte di modifica da parte di un Senatore per Gruppo. Sulle»**.

4. *Identico.*

Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: **«La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari fissa inoltre la data entro cui i disegni di legge, gli atti di indirizzo e gli atti di sindacato ispettivo, sottoscritti da almeno un terzo dei Senatori e inseriti nel programma dei lavori ai sensi dell'articolo 53, comma 3, debbono essere posti in votazione.»**.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 60.

(*Processo verbale e resoconti della seduta*)

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che deve contenere soltanto gli atti e le deliberazioni, indicando per le discussioni l'oggetto e i nomi di coloro che vi hanno partecipato.

2. La seduta comincia con la lettura del processo verbale che, se non vi sono osservazioni, si considera approvato senza votazione. Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica, oppure parlare per fatto personale o per un semplice annuncio di voto.

4. Il processo verbale delle sedute sia pubbliche che segrete è firmato dal Presidente e da due Segretari subito dopo la sua approvazione. Il Senato può ordinare che non si faccia processo verbale di una seduta segreta.

5. Di ogni seduta pubblica vengono redatti e pubblicati il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Art. 74.

(*Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali*)

1. Quando un disegno di legge di iniziativa popolare è presentato al Senato, il Presidente, prima di darne annuncio all'Assemblea, dispone la verifica e il computo delle firme degli elettori proponenti, al fine di accertare la regolarità della proposta.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Art. 60.

(*Processo verbale e resoconti della seduta*)

1. *Identico.*

Al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non può essere richiesta la verifica del numero legale».

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Di ogni seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico».

Art. 74.

(*Disegni di legge d'iniziativa popolare e disegni di legge d'iniziativa dei Consigli regionali*)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

2. Per i disegni di legge di iniziativa popolare presentati nella precedente legislatura non è necessaria la ripresentazione. Essi, all'inizio della nuova legislatura, sono nuovamente assegnati alle Commissioni e seguono la procedura normale, salva l'applicabilità, nei primi sette mesi, delle disposizioni dell'articolo 81.

3. Le competenti Commissioni debbono iniziare l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare ad esse assegnati entro e non oltre un mese dal deferimento. È consentita l'audizione di un rappresentante dei proponenti designato dai primi dieci firmatari del disegno di legge.

4. I termini previsti dal comma 3 si applicano anche ai disegni di legge presentati dai Consigli regionali ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione. È consentita l'audizione di un rappresentante del Consiglio regionale proponente.

Art. 77.

(Dichiarazione d'urgenza - Autorizzazione alla relazione orale)

1. Quando per un disegno di legge o in generale per un affare che deve essere discusso dall'Assemblea sia stata chiesta dal proponente, dal Presidente della Commissione competente o da otto Senatori la dichiarazione d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, e la votazione hanno luogo nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. L'approvazione della dichia-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

2. *Identico.*

Al comma 3 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'esame in Commissione deve essere concluso entro tre mesi dall'assegnazione. Decorso tale termine, il disegno di legge è iscritto d'ufficio nel calendario dei lavori dell'Assemblea. In tale caso, la discussione si svolge sul testo dei proponenti, senza che sia possibile avanzare questioni incidentali, fatto salvo quanto previsto all'articolo 93, comma 1, secondo periodo».

4. *Identico.*

Art. 77.

(Dichiarazione d'urgenza - Autorizzazione alla relazione orale)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In relazione a un disegno di legge o in generale ad un affare che deve essere discusso dall'Assemblea, può essere avanzata la richiesta, da parte di un decimo dei componenti del Senato, che ne sia dichiarata l'urgenza, con la fissazione di un termine per l'inizio dell'esame in Assemblea. Il Presidente, tenuto conto degli argomenti iscritti in calendario, fissa la seduta di trattazione della richiesta. Su di essa il Senato delibera per alzata di

(Segue: *Testo vigente*)

razione d'urgenza comporta la riduzione di tutti i termini alla metà.

2. Su domanda della Commissione competente, dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare, l'Assemblea per motivi d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la Commissione stessa a riferire oralmente.

Art. 78.

(*Disegni di legge di conversione di decreti-legge*)

1. Nel caso previsto dall'articolo 77 della Costituzione il Presidente, pervenutogli dal Governo il disegno di legge di conversione di un decreto-legge, qualora il Senato sia sciolto o i suoi lavori siano aggiornati, procede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea perché questa si riunisca entro cinque giorni.

2. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato o trasmesso dalla Camera dei deputati, è deferito alla Commissione competente, di norma, lo stesso giorno della presentazione o della trasmissione. Il Presidente, all'atto del deferimento, apprezza le circostanze, fissa i termini relativi all'esame del disegno di legge stesso.

3. Il disegno di legge di conversione è altresì deferito, entro il termine di cui al precedente comma 2, alla 1^a Commissione permanente, la quale trasmette il proprio parere alla Commissione competente entro cinque giorni dal deferimento. Qualora la 1^a Commissione permanente esprima parere contrario per difetto dei presupposti richiesti dal-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

mano dopo l'intervento di non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. L'approvazione della dichiarazione d'urgenza comporta l'iscrizione di diritto nel programma dei lavori in modo da assicurare il rispetto del termine fissato».

2. *Identico.*

Art. 78.

(*Disegni di legge di conversione di decreti-legge*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o dieci Senatori possono presentare una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita. La Presidenza può ammet-

(Segue: *Testo vigente*)

l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, tale parere deve essere immediatamente trasmesso, oltre che alla Commissione competente, al Presidente del Senato, che lo sottopone entro cinque giorni al voto dell'Assemblea. Nello stesso termine il Presidente sottopone il parere della Commissione al voto dell'Assemblea ove ne faccia richiesta, entro il giorno successivo a quello in cui il parere è stato espresso, un decimo dei componenti del Senato. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno. Sul parere contrario della 1^a Commissione permanente l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo.

4. Se l'Assemblea si pronunzia per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione o dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, il disegno di legge di conversione si intende respinto. Qualora tale deliberazione riguardi parti o singole disposizioni del decreto-legge o del disegno di legge di conversione, i suoi effetti operano limitatamente a quelle parti o disposizioni, che si intendono soppresse.

5. Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento.

6. Gli emendamenti proposti in Commissione e da questa fatti propri debbono essere presentati come tali all'Assemblea e sono stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione generale.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

tere la presentazione di proposte di questione sospensiva, ove ritenute compatibili con i termini di conversione del decreto-legge. Ciascun Gruppo può presentare una sola proposta di questione pregiudiziale e sospensiva. La deliberazione sulle questioni pregiudiziali e sospensive è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal deferimento del disegno di legge. Nella discussione può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare, per non più di dieci minuti ciascuno, e l'Assemblea si pronunzia con votazione nominale con scrutinio simultaneo sul complesso delle questioni pregiudiziali o sospensive presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di conversione non possono essere proposte ulteriori questioni pregiudiziali o sospensive».

Il comma 4 è soppreso.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 89.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi nella discussione generale non può eccedere i venti minuti. Il Presidente ha tuttavia facoltà, apprezzate le circostanze, di ampliare tale termine fino a sessanta minuti limitatamente a un oratore per ciascun Gruppo parlamentare. Il predetto termine si applica altresì alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, salva sempre la facoltà del Presidente, apprezzate le circostanze, di ampliarlo fino a sessanta minuti.

2. Salvi i diversi termini previsti dal Regolamento, la durata di qualsiasi altro intervento non può eccedere i dieci minuti.

3. Gli stessi limiti si applicano anche alla durata degli interventi in Commissione.

4. I Senatori possono, con l'autorizzazione del Presidente, dare ai resoconti, perché siano stampati e pubblicati in allegato ai loro discorsi, tabelle ed elenchi di dati nominativi o numerici, omettendone la lettura in Assemblea.

Art. 92.

(Richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni)

1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per la priorità di una discussione o votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.

2. Sui richiami possono di regola parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di dieci minuti ciascuno; il Presidente ha tuttavia fa-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Art. 89.

(Durata degli interventi)

*Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «**dieci**» e, ovunque ricorra, la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «**trenta**».*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 92.

(Richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno, per l'ordine delle discussioni o delle votazioni)

1. *Identico.*

*Al comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «**cinque**».*

(Segue: *Testo vigente*)

coltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

Art. 93.

(Questioni pregiudiziale e sospensiva)

1. La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un Senatore prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunciato su di esse.

3. In caso di concorso di più proposte di questione pregiudiziale, dopo l'illustrazione da parte di un proponente per ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione.

4. Nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare. Ciascun intervento non può superare i dieci minuti.

5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano.

6. Le norme contenute nei tre commi precedenti si applicano anche per la discussione e la votazione della questione sospensiva; tuttavia, nel concorso di più proposte intese al rinvio della discussione a date diverse, il Senato è chiamato a pronunciarsi prima sulla

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

3. *Identico.*

Art. 93.

(Questioni pregiudiziale e sospensiva)

Al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 78, comma 3,» e dopo le parole: «da un Senatore» sono inserite le seguenti: «per ciascun Gruppo parlamentare».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Al comma 5, le parole: «, che ha luogo per alzata di mano» sono sostituite dalle seguenti: «nominale con scrutinio simultaneo».

Al comma 6, le parole: «; tuttavia,» sono sostituite dalle seguenti: «. Ciascun Gruppo parlamentare può presentare non più di una proposta di questione sospensiva.» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ciascun Gruppo parlamentare

(Segue: *Testo vigente*)

sospensione e poi, se questa è approvata, sulla durata della sospensione stessa.

7. La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti.

Art. 96.

(Proposta di non passare all'esame degli articoli)

1. Prima che abbia inizio l'esame degli articoli di un disegno di legge, ciascun Senatore può avanzare la proposta che non si passi a tale esame.

2. Per lo svolgimento e la discussione della proposta di non passare all'esame degli articoli si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 95. La votazione della proposta ha la precedenza su quella degli ordini del giorno.

Art. 98.

(Richiesta di parere del CNEL)

1. Quando siano in discussione disegni di legge o affari che importano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale o comunque questioni rientranti nell'ambito dell'economia e del lavoro, ciascun Senatore, prima della chiusura della discussione generale, può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si osservano per la discussione della proposta le disposizioni dell'articolo 93 relative alla questione sospensiva.

2. Se la proposta è approvata, l'Assemblea stabilisce il termine entro il quale il parere del CNEL deve essere espresso. Il parere viene pubblicato, subito dopo la tra-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

può presentare non più di un'ulteriore proposta di questione sospensiva al solo fine di richiedere il rinvio in Commissione del disegno di legge».

7. Identico.

Art. 96.

(Proposta di non passare all'esame degli articoli)

Al comma 1, le parole: «ciascun Senatore» sono sostituite dalle seguenti: «un Senatore per ciascun Gruppo».

Al comma 2, il primo periodo è soppresso.

Art. 98.

(Richiesta di parere del CNEL)

L'articolo 98 è soppresso.

(Segue: *Testo vigente*)

smissione, in apposito stampato allegato al disegno di legge.

Art. 99.

(Chiusura della discussione generale)

1. Quando non ci siano altri Senatori iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale e concede la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo.

2. Qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame per ulteriori dichiarazioni, otto Senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione, alla quale può partecipare non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare.

3. Nel caso in cui la discussione generale non sia stata limitata nel tempo o i limiti siano stati superati, otto Senatori possono proporre la chiusura anticipata della discussione stessa. Il Presidente, concessa, se v'è opposizione, la parola ad un oratore per ciascun Gruppo e per non più di dieci minuti, mette ai voti la proposta, sulla quale l'Assemblea delibera per alzata di mano.

4. Chiusa la discussione generale in applicazione del comma precedente, spetta la parola di diritto, prima degli interventi dei relatori e del rappresentante del Governo, soltanto ad un Senatore per ciascuno dei Gruppi i cui iscritti non siano intervenuti nella discussione generale.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Art. 99.

(Chiusura della discussione generale)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «tre».

4. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 100.

(*Esame degli articoli – Presentazione degli emendamenti*)

1. Esaurita la discussione generale di un disegno di legge e l'eventuale votazione degli ordini del giorno, l'Assemblea passa all'esame degli articoli.

2. L'esame degli articoli si effettua con la trattazione, articolo per articolo, degli emendamenti proposti dai singoli Senatori, dalla Commissione e dal Governo.

3. Gli emendamenti debbono, di regola, essere presentati per iscritto dal proponente alla Presidenza almeno ventiquattro ore prima dell'esame degli articoli a cui si riferiscono e vengono subito trasmessi alla Commissione.

4. Gli emendamenti, se sono firmati da otto Senatori, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

5. Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea. Il Presidente può tuttavia consentire, quando se ne manifesti l'opportunità, la presentazione di emendamenti al di fuori dei casi anzidetti.

6. Le condizioni e i termini di cui ai due commi precedenti non si applicano alla presentazione di emendamenti da parte della Commissione e del Governo. Nel caso in cui la Commissione e il Governo si avvalgano della facoltà di presentare emendamenti senza l'osservanza dei termini anzidetti, il Presidente, valutata l'importanza di tali emendamenti, ne può rinviare l'esame

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Art. 100.

(*Esame degli articoli – Presentazione degli emendamenti*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Al comma 3, le parole da: «almeno ventiquattro ore» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito dalla Presidenza stessa o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari».

Il comma 4 è soppresso.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

al fine di consentire la presentazione di emendamenti a detti emendamenti e di emendamenti ad essi strettamente correlati.

7. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata debbono essere trasmessi, appena presentati, anche alla 5^a Commissione permanente perché esprima il proprio parere. Il parere può essere dato anche verbalmente, nel corso della seduta, a nome della Commissione, dal suo Presidente o da altro Senatore da lui delegato.

8. Il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa e può altresì disporre che gli emendamenti intesi ad apportare correzioni di mera forma siano discussi e votati in sede di coordinamento, con le modalità di cui all'articolo 103.

9. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione, che ha inizio con l'illustrazione da parte dei presentatori e nel corso della quale ciascun Senatore può intervenire una sola volta, anche se sia proponente di emendamenti. Esaurita la discussione, il relatore e il rappresentante del Governo si pronunciano sugli emendamenti presentati. Qualora siano presentati emendamenti nel corso della seduta o quando se ne manifesti l'opportunità per l'ordine della discussione, il Presidente può disporre che la discussione sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti o alle diverse parti dell'articolo.

10. La Commissione competente, il Governo e, nell'ipotesi di cui al comma 7, la 5^a Commissione permanente possono richiedere che la discussione degli emendamenti presentati nel corso della seduta sia accantonata e rinviata alla seduta seguente.

11. Nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di sin-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

*Al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: «**Gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo sono illustrati nel loro complesso da parte di un Senatore per ciascun Gruppo per non più di dieci minuti.**». Al secondo e al terzo periodo, le parole : «la discussione» sono sostituite dalle seguenti: «**l'illustrazione**».*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

goli articoli e dei relativi emendamenti, stabilendo la data nella quale la discussione degli stessi dovrà essere ripresa in Assemblea.

12. Sono applicabili alla discussione sui singoli articoli le disposizioni relative alla chiusura anticipata stabilite nel comma 3 dell'articolo 99. Anche dopo la chiusura della discussione spetta la parola, per non più di dieci minuti ciascuno, ai proponenti degli emendamenti non ancora illustrati, nonché al relatore e al rappresentante del Governo.

13. Gli emendamenti sono di regola stampati e distribuiti in principio di seduta.

Art. 102.

(Votazione degli articoli e degli emendamenti - Votazione per parti separate)

1. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti proposti, che sono votati prima dell'articolo al quale si riferiscono.

2. Qualora siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo, sono posti ai voti prima i soppressivi e poi gli altri, cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario e secondo l'ordine in cui si oppongono, si inseriscono o si aggiungono ad esso. Quando è presentato un solo emendamento soppressivo di un intero articolo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

4. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

5. Quando il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più soggetti od oggetti o sia comunque suscettibile di essere distinto in più parti aventi ciascuna un proprio significato logico ed un va-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Il comma 12 è soppresso.

13. *Identico.*

Art. 102.

(Votazione degli articoli e degli emendamenti - Votazione per parti separate)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Al comma 5 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La proposta può essere avanzata da un Senatore per Gruppo, che può illustrarla per non più di tre minuti.

(Segue: *Testo vigente*)

lore normativo, è ammessa la votazione per parti separate. La proposta può essere avanzata da ciascun Senatore e su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

6. Gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l'assenza del proponente possono essere fatti propri da altri Senatori.

Art. 102-bis.

(*Effetti del parere contrario della 5^a Commissione permanente*)

1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

2. Sugli emendamenti di cui al comma 1, nonché sugli articoli e sui disegni di legge ai quali si riferisce l'anzidetto parere contrario della 5^a Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Su di essa l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.».

6. *Identico.*

Art. 102-bis.

(*Effetti del parere contrario della 5^a Commissione permanente*)

Al comma 1, la parola: «ultimo» è sostituita dalla seguente: «terzo».

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando un disegno di legge contenga disposizioni sulle quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione o parere favorevole condizionatamente, ai sensi dello stesso articolo 81, a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti della 5^a Commissione permanente e sono poste in votazione le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'os-

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 103.

(*Correzioni di forma e coordinamento finale*)

1. Prima della votazione finale di un disegno di legge, il Presidente, il rappresentante del Governo o ciascun Senatore possono richiamare l'attenzione del Senato sopra le correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune, nonché sopra quelle disposizioni già approvate che sembrano in contrasto tra loro o inconciliabili con lo scopo della legge, e formulare le conseguenti proposte.

2. Qualora, ai fini di cui al comma precedente, sia avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

3. Indipendentemente dagli atti di impulso previsti dai precedenti commi 1 e 2, quando nel testo del disegno di legge siano stati introdotti molteplici emendamenti, la votazione finale è differita alla seduta successiva, per consentire alla Commissione ed al Governo di presentare le proposte di cui agli anzidetti commi; tuttavia, in casi di particolare urgenza, il Presidente, apprezzate le circostanze, ha facoltà di rinviare la votazione stessa ad una successiva fase della medesima seduta.

4. La Commissione, nel termine fissato, presenta all'Assemblea le proprie proposte, accompagnate, se necessario, da una succinta relazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

servanza dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate».

Art. 103.

(*Correzioni di forma e coordinamento finale*)

Al comma 1, le parole: «ciascun senatore» sono sostituite dalle seguenti: « un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

5. Sulle proposte di cui ai precedenti commi può intervenire non più di un oratore per ciascun Gruppo parlamentare e la votazione ha luogo per alzata di mano.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per il coordinamento in Commissione del testo dei disegni di legge discussi in sede deliberante. Per quanto concerne i disegni di legge esaminati in sede redigente o in sede referente, il coordinamento avviene, di norma, nella seduta successiva a quella nella quale la Commissione ha completato l'esame degli articoli e, in ogni caso, prima della designazione del Senatore incaricato di riferire all'Assemblea.

Art. 105.

(Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione)

Sulle comunicazioni del Governo si apre un dibattito a sé stante quando ne facciano richiesta otto Senatori. In tal caso il Presidente, sentito il Governo, dispone l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre il terzo giorno dalla richiesta. In occasione del dibattito ciascun Senatore può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Al comma 5, le parole: «per alzata di mano» sono sostituite dalle seguenti: «con scrutinio nominale simultaneo».

Al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i disegni di legge approvati in sede redigente, la Presidenza può ammettere la presentazione di proposte di coordinamento prima della votazione finale in Assemblea».

Art. 105.

(Discussione sulle comunicazioni del Governo - Proposte di risoluzione - Informative del Presidente del Consiglio dei Ministri)

1. Identico.

È aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le informative del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgono sempre in Assemblea.».

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 107.

(Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti)

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, dodici senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verifica del numero legale.

3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.

Art. 109.

(Annunci e dichiarazioni di voto)

1. Ciascun Senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi,

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Art. 107.

(Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti)

Al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori presenti, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario».

Al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non può essere richiesta la verifica del numero legale prima della approvazione del processo verbale».

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della verifica del numero legale, sono considerati presenti anche i Senatori che esprimono un voto di astensione. Sono altresì considerati presenti i Senatori che hanno richiesto la votazione qualificata ovvero la verifica del numero legale».

3. Identico.

Art. 109.

(Annunci e dichiarazioni di voto)

Il comma 1 è soppresso.

(Segue: *Testo vigente*)

dichiarando soltanto se è favorevole o contrario oppure se si astiene.

2. Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione, un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di dieci minuti; il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a quindici minuti. Uguale facoltà è riconosciuta ai Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo, purché il loro numero sia inferiore alla metà di quello degli appartenenti al Gruppo stesso.

Art. 113.

(*Modi di votazione*)

1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.

2. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, venti chiedano quella a scrutinio segreto. La relativa richiesta, anche verbale, dev'essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell'Aula al momento dell'indizione della votazione è inferiore a quindici per la vota-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Al comma 2, primo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque» e la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «dieci». Al secondo periodo, le parole: «Uguale facoltà è riconosciuta ai» sono sostituite dalle seguenti: «Per le dichiarazioni di voto finali, il termine è di dieci minuti ed i» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, possono intervenire per non più di tre minuti.».

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In tutti i casi di discussione limitata e di annunci o dichiarazioni di voto per i quali è previsto un solo intervento per Gruppo, tale limite si applica anche al Gruppo misto».

Art. 113.

(*Modi di votazione*)

1. *Identico.*

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salve le votazioni riguardanti persone, l'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, quella a scrutinio segreto. La votazione nominale può essere richiesta, anche oralmente, da quindici Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consi-

(Segue: *Testo vigente*)

zione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione.

3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.

4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.

5. Laddove venga sollevato incidente in ordine alla riferibilità della votazione alle fattispecie indicate nel precedente comma 4, la questione è risolta dal Presidente sen-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

stenza numerica. La richiesta effettuata ad inizio seduta ha effetto per tutte le votazioni, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 114. La votazione a scrutinio segreto può essere richiesta da venti Senatori o da uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. Prima dello svolgimento della votazione, il Presidente verifica il numero dei Senatori richiedenti lo scrutinio segreto. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorché non partecipino alla votazione».

3. *Identico.*

Al comma 4 le parole: «relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai» sono sostituite dalle seguenti: «che incidono sui».

Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 4. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere proposta, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto».

5. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

tita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

6. In nessun caso è consentita la votazione a scrutinio segreto allorché il Senato sia chiamato a deliberare sui disegni di legge finanziaria o di approvazione di bilanci e di consuntivi, su disposizioni e relativi emendamenti in materia tributaria o contributiva, nonché su disposizioni di qualunque disegno di legge e relativi emendamenti che comportino aumenti di spesa o diminuzioni di entrate, indichino i mezzi con cui farvi fronte, o comunque approvino appostazioni di bilancio. Nel caso in cui tali disposizioni siano comprese in articoli o emendamenti attinenti alle materie di cui al precedente comma 4, esse sono sottoposte a votazione separata a scrutinio palese.

7. Le votazioni finali sui disegni di legge avvengono, di regola, a scrutinio palese, a meno che, trattando tali disegni di legge prevalentemente le materie di cui al precedente comma 4, non sia avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto. Sulla prevalenza decide il Presidente sentita, ove lo creda, la Giunta per il Regolamento.

Art. 114.

(Votazioni per alzata di mano e controprova)

1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno per agevolare il computo dei voti.

2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogni qualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova deve essere richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato, ed il Presidente, prima di disporla,

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Al comma 6, le parole: «**finanziaria o**» sono soppresse.

7. *Identico.*

Art. 114.

(Votazioni per alzata di mano e controprova)

Al comma 1, alla parola: «effettuate» sono premesse le seguenti: «**di regola**» e la parola: «per» è sostituita dalle seguenti: «**al fine di**».

2. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

ordina la chiusura delle porte di accesso all'Aula.

Art. 119.

(Preannuncio delle votazioni da effettuarsi con il dispositivo elettronico)

1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi venti minuti dal preavviso dato dal Presidente.

2. Il preavviso non deve essere ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.

Art. 151-bis.

(Interrogazioni a risposta immediata)

1. Periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative alle materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Art. 119.

(Indizione delle votazioni nominali elettroniche)

Al comma 1, le parole: «dal preavviso dato dal Presidente» sono sostituite dalle seguenti «dall'inizio della seduta».

Il comma 2 è soppresso.

Art. 151-bis.

(Interrogazioni a risposta immediata)

1. Una volta **alla settimana** parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a **questioni di interesse generale, connotate da urgenza o particolare attualità politica, nell'ambito di quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.**

1-bis. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un Senatore per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio

(Segue: *Testo vigente*)

2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, il Governo è rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro competente per materia.

3. In Assemblea ha per primo la parola, ove lo chiede, il rappresentante del Governo, per non più di dieci minuti.

4. Un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.

5. Il rappresentante del Governo risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

dei ministri come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente del Senato invita a rispondere il Ministro o i Ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne altre, rivolte ai Ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dalla Presidenza. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie o interpellanze.

2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, **almeno una volta ogni due mesi**, il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. **Le sedute nelle quali interviene il Presidente del Consiglio dei ministri sono fissate con congruo anticipo, d'intesa con il Ministro per i rapporti con il Parlamento. Nelle altre occasioni può intervenire, a nome del Governo, anche il Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro competente per materia in relazione alle interrogazioni presentate.**

Il comma 3 è soppresso

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà d'illustrarla per non più di tre minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro Senatore del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non più di due minuti.

Il comma 5 è soppresso

(Segue: *Testo vigente*)

6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.

Art. 161.

(*Mozioni di fiducia e di sfiducia - Questione di fiducia*)

1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.

2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno né la votazione per parti separate.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.

6-bis. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, le interrogazioni a risposta immediata possono svolgersi in Commissione. Il Presidente del Senato, su domanda della Commissione, da avanzare almeno ventiquattro ore prima, può disporre che la stampa o anche il pubblico siano ammessi a seguire lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

Art. 161.

(*Mozioni di fiducia e di sfiducia - Questione di fiducia*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La posizione della questione di fiducia sull'approvazione di un articolo, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione di un decreto-legge o sull'approvazione o reiezione di emendamenti, determina la priorità della votazione dell'oggetto sul quale la fiducia è stata posta. Se il voto del Senato è favorevole e l'arti-

(Segue: *Testo vigente*)

4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non può essere posta dal Governo.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

colo o l'emendamento sono approvati, tutti i restanti emendamenti, ordini del giorno e proposte di stralcio si intendono preclusi. Allo stesso modo la posizione della questione di fiducia su un atto di indirizzo ne determina la priorità della votazione e l'eventuale approvazione preclude tutti gli altri.

3-ter. Il Governo sottopone alla Presidenza i testi sui quali intende porre la questione di fiducia, ai fini dell'esame ai sensi degli articoli 8, 97 e 102-bis.

3-quater. Nel caso in cui la questione di fiducia sia posta sull'approvazione di un emendamento di iniziativa governativa, prima della discussione il Governo può precisarne il contenuto esclusivamente per ragioni di copertura finanziaria o di coordinamento formale del testo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 103 del Regolamento, ulteriori precisazioni possono essere formulate prima della votazione al fine di adeguare il testo alle condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, dalla 5a Commissione permanente».

4. *Identico.*

Art. 4.

(Disposizioni di coordinamento)

1. All'articolo 40, comma 5, le parole: «ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma».

2. Agli articoli 120, 125, 125-bis, 126, 126-bis, 127, 128 e 129, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 120.

(Votazione finale dei disegni di legge)

1. Ogni disegno di legge, dopo essere stato approvato articolo per articolo, è sottoposto a votazione finale per l'approvazione del complesso.

2. Quando il disegno di legge è composto di un solo articolo e non sono stati proposti articoli aggiuntivi, dopo l'eventuale votazione degli emendamenti e delle singole parti dell'articolo, si procede senz'altro alla votazione finale del disegno di legge.

3. Il voto finale sui disegni di legge costituzionale e di revisione della Costituzione, sui disegni di legge in materia elettorale, a prevalente contenuto di delegazione legislativa, di conversione di decreti-legge recanti disposizioni in materia di ordine pubblico, di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e dei consuntivi, nonché sui disegni di legge finanziaria e su quelli di cui all'articolo 126-bis, è sempre effettuato mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, con le modalità di cui all'articolo 115, fermo restando quanto disposto dall'articolo 113.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

documento di programmazione economico-finanziaria» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «di bilancio, il documento di economia e finanza».

Conseguentemente, i predetti articoli risultano così modificati:

Art. 120.

(Votazione finale dei disegni di legge)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Al comma 3, le parole: «finanziaria e su quelli» sono soppresse.

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 125.

(Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica)

1. Alla 5^a Commissione permanente sono inviati il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria, il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato, le previsioni di cassa nonché tutte le relazioni di carattere generale ed i documenti presentati dal Governo o dalla Corte dei conti al Parlamento attinenti alla programmazione economica ed al bilancio dello Stato, e gli altri documenti sulla situazione economica.

Art. 125-bis.

(Esame del documento di programmazione economico-finanziaria)

1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deferito alla 5^a Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.

2. La 5^a Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i più

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Art. 125.

(Assegnazione dei disegni di legge e dei documenti attinenti al bilancio dello Stato e alla programmazione economica)

Le parole: « di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria, il documento di programmazione economico-finanziaria» *sono sostituite dalle seguenti:* **«di bilancio, il documento di economia e finanza».**

Art. 125-bis.

(Esame del documento di programmazione economico-finanziaria)

Al comma 1, le parole: «programmazione economico-finanziaria» *sono sostituite dalle seguenti:* **«economia e finanza».**

Conseguentemente, alla rubrica, le parole: «programmazione economico-finanziaria» *sono sostituite dalle seguenti:* **«economia e finanza».**

2. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

brevi termini stabiliti dal Presidente. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5^a Commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.

4. La discussione del documento in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5. Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

Art. 126.

(Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria)

1. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge finanziaria sono deferiti alla 5^a Commissione permanente per l'esame generale congiunto. Il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato ed il disegno di legge finanziaria sono contestualmente deferiti alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve esaminarli congiuntamente per le parti di sua competenza.

2. Abrogato

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

Art. 126.

(Assegnazione ed esame in Commissione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria)

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il disegno di legge **di bilancio è deferito** alla 5^a Commissione permanente per l'esame generale, **nonché** alle altre Commissioni permanenti, ciascuna delle quali deve **esaminarlo** per le parti di sua competenza.

2. Abrogato

(Segue: *Testo vigente*)

3. Quando il disegno di legge finanziaria è presentato dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se esso rechi disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

4. In ogni caso, il Presidente accerta, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge finanziaria rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria e ne dà, prima dell'assegnazione, comunicazione all'Assemblea.

5. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria partecipano i Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e si pubblica il resoconto stenografico.

6. Ciascuna Commissione, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, comunica il proprio rapporto scritto e gli eventuali rapporti di minoranza alla 5^a Commissione permanente. Gli estensori dei rapporti delle Commissioni possono partecipare alle sedute della 5^a Commissione permanente senza diritto di voto.

7. I rapporti sono allegati alla relazione generale della 5^a Commissione permanente.

8. La 5^a Commissione permanente, nei termini stabiliti dal successivo comma 9, approva la relazione generale sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria, che concerne anche - in separate sezioni - gli stati di previsione della spesa

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Al comma 3 la parola: « finanziaria» è sostituita dalle seguenti: «di bilancio».

Al comma 4 la parola: « finanziaria» è sostituita dalle seguenti: «di bilancio».

Al comma 5 le parole: «congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio».

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Al comma 8 le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio».

(Segue: *Testo vigente*)

sui quali è competente per materia, e la trasmette alla Presidenza del Senato unitamente alle eventuali relazioni di minoranza.

9. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati dal Governo al Senato, gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 debbono essere espletati, rispettivamente, entro dieci giorni e entro venticinque giorni dal deferimento del disegno di legge finanziaria, e la votazione finale in Assemblea ha luogo entro i successivi quindici giorni. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi dalla Camera dei deputati, i termini per gli adempimenti previsti dai commi 6 e 8 sono fissati dal Presidente del Senato, in modo che la votazione finale in Assemblea abbia luogo entro trentacinque giorni dalla trasmissione.

10. Ciascuna Commissione, durante l'esame congiunto, per le parti di sua competenza, del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, non può svolgere, in nessuna sede, altra attività. Nel computo dei termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sugli altri disegni di legge o affari deferiti, non si tiene conto del periodo richiesto per l'esame anzidetto.

11. Dalla data del deferimento del disegno di legge finanziaria e fino alla votazione finale da parte dell'Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, non possono essere iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni permanenti e dell'Assemblea disegni di legge che comportino variazione di spese o di entrate, né disegni di legge intesi a modificare la legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato. Rimangono conse-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

*Al comma 9, primo periodo, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati» sono sostituite dalle seguenti: «**di bilancio è presentato**» e le parole: «del disegno di legge finanziaria» sono soppresse.*

*Al secondo periodo, le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi» sono sostituite dalle seguenti: «**di bilancio è trasmesso**».*

*Al comma 10, la parola: «congiunto» è **soppressa** e le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «**di bilancio**».*

*Al comma 11 le parole: «del disegno di legge finanziaria» sono soppresse e le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «**di bilancio**».*

(Segue: *Testo vigente*)

guentemente sospesi i termini per la presentazione delle relazioni e per l'espressione dei pareri sui disegni di legge anzidetti.

12. I precedenti commi 10 e 11 non si applicano all'esame dei disegni di legge di conversione di decreti-legge e degli altri disegni di legge aventi carattere di assoluta indifferibilità secondo le determinazioni adottate all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Art. 126-bis.

(Esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica)

1. La discussione in Assemblea dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.

2. Ai predetti disegni di legge non si applicano i divieti di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 126, escluso quello relativo alle modifiche della legislazione vigente in materia di contabilità generale dello Stato.

2-bis. Quando i disegni di legge di cui al comma 1 sono presentati dal Governo al Senato, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5 Commissione permanente e del Governo, prima dell'assegnazione, accerta se ciascuno di essi rechi disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di programmazione economico-finanziaria

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

12. *Identico.*

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» con le seguenti: «di bilancio».

Art. 126-bis.

(Esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica)

*Ai commi 1, 2-bis e 2-ter, le parole: «programmazione economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «**economia e finanza**».*

2. *Identico.*

2-bis. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

come approvata dalla risoluzione parlamentare. In tal caso il Presidente comunica all'Assemblea lo stralcio delle predette disposizioni.

2-ter. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, ai disegni di legge di cui al comma 1, che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente o estranee all'oggetto dei disegni di legge stessi, come definito dalla legislazione vigente nonché dal documento di programmazione economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare.

2-quater. Ricorrendo le condizioni di cui al comma *2-ter*, il Presidente del Senato, sentito il parere della 5^a Commissione permanente e del Governo, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

2-quinquies. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella Commissione competente per materia, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

Art. 127.

(Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria)

1. Gli ordini del giorno devono essere presentati e svolti nelle Commissioni competenti per materia.

2. Quelli accolti dal Governo o approvati sono allegati, insieme ai rapporti, alla relazione generale della 5^a Commissione permanente. Quelli non accolti dal Governo o respinti dalle Commissioni possono essere ri-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

2-ter. Identico.

2-quater. Identico.

2-quinquies. Identico.

Art. 127.

(Ordini del giorno sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

presentati in Assemblea purché siano sottoscritti da otto Senatori.

Art. 128.

(Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria)

1. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, relativi al disegno di legge finanziaria devono essere presentati alla 5^a Commissione permanente. I Senatori che non facciano parte della 5^a Commissione permanente possono chiedere o essere richiesti di illustrare gli emendamenti da essi presentati.

2. Gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato devono essere presentati nelle Commissioni competenti per materia. Se queste li accolgono, vengono trasmessi, come proposte della Commissione, alla 5^a Commissione permanente, la quale, nel caso di rigetto, deve farne menzione nella sua relazione.

3. Gli emendamenti respinti possono essere ripresentati in Assemblea, anche dal solo proponente.

4. È facoltà del Presidente ammettere la presentazione in Aula di nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla 5^a Commissione permanente o già approvate dall'Assemblea.

5. I termini per la presentazione in Assemblea degli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, sono fissati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria» con le seguenti: «di bilancio».

Art. 128.

(Emendamenti al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria)

*Al comma 1, sostituire le parole: «al disegno di legge finanziaria» con le seguenti: «**alla prima sezione del disegno di legge di bilancio**».*

*Al comma 2, sostituire le parole: « al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» con le seguenti: «**alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio**».*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo vigente*)

6. Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria o estranee all'oggetto della legge di bilancio o della legge finanziaria, come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 129.

(Discussione in Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria)

1. Sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria si svolge un'unica discussione generale, che è riservata agli interventi relativi alla impostazione globale del bilancio ed alle linee generali della politica economica, finanziaria e dell'amministrazione dello Stato. Dopo la chiusura della discussione prendono la parola i relatori ed il Presidente del Consiglio dei ministri o uno o più Ministri da lui delegati. Sono poi messi ai voti gli ordini del giorno concernenti gli argomenti anzidetti.

2. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono presentati dal Governo al Senato, l'esame degli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci medesimi ha la precedenza sul-

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Al comma 6 sostituire le parole da: «di approvazione» fino a «come definito alla» con le seguenti: «di bilancio che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all'oggetto della legge di bilancio in base alla».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e al disegno di legge finanziaria» con le seguenti: «di bilancio».

Art. 129.

(Discussione in Assemblea del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria)

Al comma 1, sostituire le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e sul disegno di legge finanziaria si svolge un'unica» con le seguenti: «bilancio si svolge una».

Al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Quando il disegno di legge di bilancio è presentato dal Governo al Senato, l'esame degli articoli della seconda sezione ha la precedenza sull'esame della prima sezione» e al secondo periodo

(Segue: *Testo vigente*)

l'esame degli articoli e sulla votazione finale del disegno di legge finanziaria. Le variazioni conseguenti all'approvazione del disegno di legge finanziaria, non appena presentate dal Governo, sono deferite immediatamente alla 5^a Commissione permanente, che riferisce all'Assemblea. La nota di variazioni è quindi votata dall'Assemblea, intendendosi conseguentemente modificati gli articoli già approvati del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e le tabelle da questi richiamate. Si procede quindi alla votazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato così modificato.

3. Quando il disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e il disegno di legge finanziaria sono trasmessi dalla Camera dei deputati, l'Assemblea discute e delibera sugli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. In questa fase sono ammissibili solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni del disegno di legge finanziaria. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli nonché alla votazione finale del disegno di legge finanziaria. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni al disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato conseguenti all'approvazione del disegno di legge finanziaria in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato così eventualmente modificato.

4. Gli articoli del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

dopo le parole: «all'approvazione» sono inserite le seguenti: «**della prima sezione**» e *la parola:* «**finanziaria**» è soppressa.

Al terzo periodo, le parole: «del disegno di legge di approvazione di bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «**della seconda sezione**».

Al quarto periodo, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «**bilancio**».

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Quando il disegno di legge **di bilancio** è trasmesso dalla Camera dei deputati, sono ammissibili, per la seconda sezione, solo emendamenti relativi a previsioni di bilancio non correlate a disposizioni della prima sezione. Si procede quindi all'esame ed alla votazione degli articoli della prima sezione. Sono successivamente esaminate e votate, con le procedure di cui al comma 2, le eventuali variazioni alla seconda sezione conseguenti all'approvazione della prima sezione in un testo diverso da quello trasmesso dalla Camera dei deputati. Si procede infine alla votazione finale del disegno di legge **di bilancio** così eventualmente modificato.

Al comma 4, primo periodo, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello

(Segue: *Testo vigente*)

sono esaminati e votati secondo l'ordine previsto dalla legislazione vigente. Delle disposizioni del disegno di legge finanziaria sono comunque esaminate e votate per prime, previa discussione e votazione dei relativi emendamenti, quelle che recano il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare.

5. In sede di esame degli articoli hanno facoltà di parlare soltanto i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, nonché il relatore ed il rappresentante del Governo per esprimere il proprio parere. Gli ordini del giorno relativi alle singole tabelle sono posti ai voti prima degli articoli che le concernono.

6. La discussione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, così come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «**bilancio**».

Al secondo periodo, le parole: «del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «**della prima sezione**».

5. *Identico.*

Al comma 6, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «**bilancio**».

Conseguentemente, alla rubrica, le parole: «approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «**bilancio**».

3. L'articolo 137 è soppresso.

4. All'articolo 144-bis le parole: «legge comunitaria» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «legge europea e di delegazione europea».

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 144-bis.

(Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)

1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14^a Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14^a Commissione permanente. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14^a Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14^a Commissione può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14^a Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui al comma 2.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Conseguentemente, l'articolo 144-bis risulta così modificato:

Art. 144-bis.

(Assegnazione ed esame dei disegni di legge europea, di delegazione europea e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)

Al comma 1, la parola: «comunitaria e la relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «europea, di delegazione europea e le relazioni annuali».

Al comma 2, primo periodo le parole: «scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14a Commissione permanente» sono soppresse e all'ultimo periodo le parole: «del disegno» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni»; al quarto periodo le parole: «della relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali»; al quinto periodo le parole: «della relazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni».

Al comma 3, primo periodo le parole: «del disegno di legge comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni di legge europea e di delegazione europea».

(Segue: *Testo vigente*)

Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14^a Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

6. La discussione generale del disegno di legge comunitaria ha luogo congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 105. La discussione del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell'articolo 55, comma 5.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

Al comma 4, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea».

5. *Identico.*

Al comma 6, primo periodo, le parole: «comunitaria ha» sono sostituite dalle seguenti: «europea e di delegazione europea può avere» e le parole: «della relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali»; al secondo periodo le parole: «sulla relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «sulle relazioni annuali»; al terzo periodo le parole: «del disegno di legge comunitaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei disegni di legge europea e di delegazione europea» e le parole: «della relazione annuale» sono sostituite dalle seguenti: «delle relazioni annuali».

Al comma 7, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «europea e di delegazione europea»

(Segue: *Testo vigente*)

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il regolamento*)

5. All'articolo 144-ter, le parole: «delle Comunità europee» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «dell'Unione europea».